



**ORDINE REGIONALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI
DELLA CAMPANIA**



1

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA CAMPANIA

Linee guida redatte del Consiglio Nazionale dei Chimici ed approvate all'unanimità nella riunione del Consiglio Direttivo dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania in data 28 settembre 2021 verbale n. 14 delibera n. 95.



Premesse	Pag. 3
Definizioni	Pag. 3
CAPO I: Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 1 - Principi generali	Pag. 3
Art. 2 - Responsabilità disciplinare	Pag. 4
CAPO II – Il Consiglio di Disciplina Territoriale	Pag. 4
Art. 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale e Collegi di Disciplina	Pag. 4
Art. 4 - nomina e requisiti di eleggibilità	Pag. 6
Art. 5 - Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica	Pag. 8
Art. 6 - Astensione e ricusazione	Pag. 8
Art. 7 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	Pag. 9
Art. 8 - Funzioni del Segretario	Pag. 9
Art. 9 - Riunioni del Consiglio	Pag. 10
CAPO III – Fase Preliminare	Pag. 10
Art. 10 - Avvio dell'azione disciplinare	Pag. 10
Art. 11 - Iter procedimentale preliminare - Preistruttoria	Pag. 11
Art. 12 - Archiviazione immediata	Pag. 12
Art. 13 - Prescrizione	Pag. 13
CAPO IV – Apertura del Procedimento Disciplinare e Fase Istruttoria	Pag. 13
Art. 14 - Apertura del Procedimento Disciplinare	Pag. 13
Art. 15 - Istruttoria	Pag. 14
CAPO V – Il Dibattimento	Pag. 15
Art. 16 - Udienza dibattimentale	Pag. 15
CAPO VI – I Provvedimenti del Consiglio	Pag. 16
Art. 17 - Decisione	Pag. 16
Art. 18 - Sospensione	Pag. 17
Art. 19 - Contenuto del provvedimento disciplinare	Pag. 18
Art. 20 - Sanzioni	Pag. 18
Art. 21 - Pubblicità dei provvedimenti disciplinari	Pag. 19
Art. 22 - Ricorso	Pag. 20
Art. 23 - Adempimenti Ordine dei Chimici e Fisici della Campania	Pag. 21
Art. 24 - Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari	Pag. 21
CAPO VII – Disposizioni finali	Pag. 22
Art. 25 - Rinvio	Pag. 22
Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento	Pag. 23



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Premesse:

Il presente Regolamento è stilato dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania ed approvato dal Consiglio del medesimo Ordine, in attuazione delle disposizioni previste dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, quale atto di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania.

3

Definizioni:

Il *Consiglio dell'Ordine territoriale* è l'organo amministrativo dei Chimici.

Il *Consiglio territoriale di Disciplina* è l'organo competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Collegio di Disciplina* è una articolazione interna del Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre consiglieri di disciplina.

Il *Chimico* è da intendere come il professionista chimico laureato, abilitato ed iscritto all'Ordine professionale.

La Società professionale soggetta alla disciplina dei Chimici è qualsiasi società tra professionisti iscritti all'albo dei Chimici, nel caso di iscrizione ad altro albo professionale prevalente, la società è sottoposta agli organi disciplinari dei Chimici solo se comprende tra i soci professionisti Chimici e limitatamente alle attività svolte nell'ambito della Professione Chimica.

Il *Chimico tirocinante* è da intendere come l'aspirante Chimico che sta completando, o ha completato, il percorso formativo che permette di sostenere l'esame di stato.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali:

1. Il procedimento disciplinare è volto all'accertamento di responsabilità disciplinari nei confronti degli Iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania (di seguito Ordine) per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa;

2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo ex art. 111 Costituzione, con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio tra le parti;

3. Il procedimento è disciplinato dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico) e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli



ordinamenti professionali) oltre che dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le norme del codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990;

4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, altresì, per tutti i casi di morosità verso l'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania e/o di violazione degli obblighi legati al possesso della PEC, al conseguimento dei crediti Formativi Professionali ed alla stipula, nei casi previsti, dell'assicurazione RC-Professionale.

4

Art. 2 – Responsabilità disciplinare:

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali e l'intenzionalità della condotta anche se omissiva;
2. La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia o anche per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline;
3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati ed alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, da tali circostanze;
4. L'Iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

CAPO II – IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale e Collegi di Disciplina:

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania, è composto dai componenti nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
2. Al Consiglio di Disciplina, cui compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Ordine ad esso comunicate dal Presidente dell'Ordine;
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo;

4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo;
5. La sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, verrà effettuata attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato; laddove ciò non sia possibile, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti pari al doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente Regolamento. Su richiesta del Presidente dell'Ordine, il Presidente del Tribunale di Napoli procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge.

È considerato motivo di decadenza, oltre ai requisiti di incompatibilità previsti dalla legge, l'assenza non giustificata per tre riunioni consecutive.

Costituiscono motivi di legittimo impedimento, ai fini della giustificazione delle assenze in relazione al presente regolamento, i motivi di salute, la permanenza momentanea all'estero e le convocazioni da parte di Enti di ordine superiore.
6. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina;
7. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine;
8. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine;
9. Il Consiglio di Disciplina è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica;
10. Il Consiglio di Disciplina deve articolarsi in tre Collegi di Disciplina composti da tre componenti del Consiglio di Disciplina tra i quali non può esserci più di un componente esterno. Fanno eccezione i casi dichiarati dal Presidente di grave gravità e per cui il Collegio sarà composto da almeno cinque membri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale. Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica.



Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo. In ciascun Collegio di Disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

11. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6

Art. 4 Nomina e requisiti di eleggibilità:

1. I componenti del Consiglio di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania;

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania;

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione;

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

a) di essere iscritti all'Albo dei Chimici da almeno 5 anni;

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio del Collegio territoriale dell'Ordine;

c) di non avere legame societario con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5. Per i componenti del Consiglio di Disciplina non iscritti all'Albo dei chimici e fisici, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, previa valutazione del *curriculum* professionale ed in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili;

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curriculum*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale di Napoli sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti dell'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo;

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania procede d'ufficio ad inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4;

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale dell'Ordine e del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale;

9. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale di Napoli individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare, senza indugio, i membri effettivi ed i membri supplenti del Consiglio di Disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi *curriculum* professionali;

10. La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale;

11. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 5 Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica:

1. La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere, Revisore o qualunque incarico direttivo nei Consigli territoriali dell'Ordine dei Chimici e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale;

2. I componenti del Consiglio di Disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Chimici", approvato con Delibera del Ministero di Giustizia del 28 novembre 2012, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del citato Regolamento.

Art. 6 - Astensione e ricsuzione:

1. I componenti del Consiglio di Disciplina devono astenersi dalla loro attività quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricsutati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine;

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina;

3. In caso di astensione o ricsuzione di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricsutati.



Art. 7 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale:

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni;

b) nomina al suo interno, nella fase istruttoria, un relatore per ogni singolo procedimento;

c) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;

d) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;

e) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e comunica il risultato.

3. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel comma 2 sono assolte dal Consigliere presente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Funzioni del Segretario:

1. Il Segretario coadiuva operativamente il Presidente in tutte le attività di cui al precedente articolo n. 5 comma 2, tanto in fase preparatoria delle riunioni di Consiglio, quanto in fase di gestione delle azioni e delle attività ad esse conseguenti;

2 Il Segretario interagisce con la segreteria dell'Ordine trasmettendo quanto necessario per l'esecuzione degli adempimenti relativi ai procedimenti in essere e ne controlla lo stato di avanzamento riferendo al Presidente;

3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Disciplina;

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario alle riunioni del Consiglio di Disciplina, il



Presidente affida le funzioni di Segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti o, comunque, al Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Disciplina:

1. Il Consiglio si riunisce in seduta privata per decisione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno;
2. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono presso la sede dell'Ordine;
3. Il Consiglio si riunisce anche entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo della totalità dei Consiglieri per la trattazione degli argomenti da essi richiesti;
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo PEC da parte della segreteria dell'Ordine, deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione e deve essere notificato agli stessi almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione stessa;
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, circa l'inoltro dell'avviso di convocazione da parte della Segreteria dell'Ordine, la convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell'ora, della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nel comma precedente;
6. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara non validamente costituita la seduta del Consiglio rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.

CAPO III – FASE PRELIMINARE

Art. 10 - Avvio dell'azione disciplinare:

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) al Consiglio dell'Ordine dei Chimici e Fisici della Campania, al Consiglio nazionale, a terzi interessati e all'Ente di previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;
- b) al Ministero vigilante ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;

2. Si considerano interessati, tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista;

3. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni riguardanti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di Disciplina territoriale bensì ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare.

Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni laddove provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi;

4. La segnalazione disciplinare al Consiglio di Disciplina deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate;

5. Se la segnalazione disciplinare riguardi un componente del Consiglio di Disciplina, lo stesso non potrà far parte del proprio collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di Disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguardi il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri dell'art. 3, co. 10;

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art. 3, co. 5.

Art. 11 - Iter procedimentale preliminare – Preistruttoria:

1. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati: essi sono distrutti da parte del Consiglio di Disciplina;

2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo;

3. Dopo l'apertura del fascicolo, il Presidente provvede a comunicare all'Iscritto interessato, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, l'apertura del fascicolo invitandolo a prenderne visione, e convocandolo per l'audizione preliminare.

Contestualmente può richiedere la produzione di memorie e documenti difensivi.

Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di trenta giorni liberi.

4. Terminata la fase preistruttoria, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di Disciplina è chiamato a decidere sul se dar luogo o meno al procedimento disciplinare.

Nell'eventualità che dalla suddetta relazione, contenente i fatti sommariamente accertati nonché le dichiarazioni dell'incolpato, risultasse l'estraneità di quest'ultimo agli addebiti ovvero che il comportamento del professionista non leda alcuna norma deontologica, il Consiglio di Disciplina provvederà all'archiviazione del procedimento dandone avviso all'Interessato ed ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di fatti rilevanti.

In caso contrario si aprirà una nuova e distinta fase procedimentale: quella istruttoria.

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente con eventuale allegazione del rapporto scritto, delle dichiarazioni fornite dall'incolpato e dal suo difensore, con allegazione degli atti e documenti prodotti.

Art. 12- Archiviazione immediata:

1. In riferimento al precedente art. 11, comma 4, il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, fuori dai casi di richiesta proveniente dall'Autorità Giudiziaria, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare quando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
- d) i fatti non siano stati commessi da un Iscritto all'Ordine;
- e) sia intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 13.

2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un Iscritto nell'Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a

trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare;

3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato o esposto la notizia;

La statuizione (decreto) di non luogo a procedere non è impugnabile.

Art. 13 – Prescrizione:

1. L'illecito disciplinare del Chimico si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso;

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. Laddove interrotta, la prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi;

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

CAPO IV – APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E FASE ISTRUTTORIA

Art. 14 - Apertura del Procedimento Disciplinare:

1. Il Consiglio di Disciplina, udita la relazione del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 12, nomina il Relatore e delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, con contestuale formulazione delle contestazioni, comunicandola per tramite della Segreteria dell'Ordine, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, per le determinazioni di competenza;

2. È facoltà del Presidente nominare un Collegio di Disciplina composto da tre consiglieri cui assegnare il procedimento;

Il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando un Relatore interno al Collegio stesso con le modalità di cui al comma 1;

3. Al Relatore sono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Consiglio e, qualora individuato, al Collegio.

Art. 15 – Istruttoria:

1. Il Presidente del Consiglio o del Collegio di Disciplina provvede a citare con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Collegio di Disciplina in un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito e per presentare eventuali memorie e documenti a suo discarico.

Dell'inizio del Procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e all'esponente;

2. La delibera consiliare deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate, e deve contenere:

- l'autorità procedente (Consiglio o Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania);
 - il professionista soggetto a procedimento disciplinare;
 - i fatti e circostanze contestati;
 - l'indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare;
 - l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
 - il giorno, l'ora e la sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
 - la facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un consulente;
 - l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e l'avviso che l'Iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro Iscritto all'Ordine;
3. Ove il Consiglio lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, indicati o meno dall'Iscritto o dall'esponente;

4. Il Consiglio di Disciplina assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'art. 1;
5. Nell'ipotesi in cui l'Iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Consiglio di Disciplina, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, ovvero, in difetto, procede in loro assenza;
6. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro dodici mesi dalla relativa apertura, salvo il caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo art. 18;
7. Il Consiglio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine dei dodici mesi ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi, salvo quanto disposto dal successivo art. 18.

CAPO V – IL DIBATTIMENTO

Art. 16 Udienza dibattimentale:

Nel giorno stabilito ed indicato nell'atto di citazione, si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento.

Assume le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina, o del Collegio di Disciplina ove nominato, il consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Le udienze davanti al Consiglio o al Collegio non sono pubbliche.

All'udienza il Presidente del Consiglio o Collegio disciplinare verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza ai componenti del Consiglio/Collegio disciplinare, al P.M., la regolarità della citazione dell'incolpato, del suo difensore se nominato e degli eventuali testimoni ammessi.

Nell'ipotesi che l'incolpato, o il suo difensore già nominato, abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Presidente del Consiglio o Collegio rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti.

Analogo provvedimento viene assunto nell'ipotesi di omessa comunicazione della data dell'udienza ad uno o più componenti del Consiglio o Collegio disciplinare.

All'udienza dibattimentale il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'imputato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o Collegio.

Per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Consiglio in sede disciplinare non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Il Consiglio o Collegio di Disciplina può avvalersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine Regionale dei Chimici e dei fisici della Campania.

È facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.

Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il Collegio di Disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incumbenti.

Di tutta l'attività svolta viene redatto il verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Presidente del Consiglio o Collegio di Disciplina e dal Segretario.

Qualora l'imputato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, non giustificata da legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 12 R.D. 1 Marzo 1928 n.842).

CAPO VI – I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

Art. 17 Decisione:

Terminata l'istruttoria dibattimentale, il relatore, il Pubblico Ministero e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni.

L'imputato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.

Chiusa la discussione il Consiglio o Collegio di Disciplina si ritira per deliberare. Il Consiglio o Collegio adotta la decisione sul merito subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'imputato per essere sentito dal Consiglio o Collegio nelle forme regolamentari.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattito, si dovrà procedere alla trattazione del caso “*ex novo*” con la riconvocazione delle parti.

La seduta si configura come una vera e propria Camera di Consiglio, ogni componente:

- non può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore;

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall’Ordine tranne l’ipotesi in cui l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale.

Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente volta per volta. Le decisioni del Consiglio o Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio o Collegio delibera con decisione motivata.

La decisione del Consiglio o Collegio di disciplina può consistere:

- a) nell’archiviazione del procedimento;
- b) nell’irrogazione di sanzioni.

Art. 18 Sospensione:

1. Il Consiglio di Disciplina, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell’esito di altro giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria;
2. Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 13 comma 2;
3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni;
4. Dal giorno in cui l’ordinanza di sospensione è notificata all’Iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare,



il quale potrà essere interrotto dal verificarsi di eventi o dal compimento di atti procedurali aventi tale efficacia.

Art. 19 Contenuto del provvedimento disciplinare:

La deliberazione, in caso di pronuncia di sanzioni disciplinari, va presa su fatti realmente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare i fatti addebitati e, poi, essere congruamente motivato.

Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi la decisione del Collegio deve contenere l'indicazione di:

- a) autorità emanante (Consiglio o Collegio di disciplina presso l'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania);
- b) professionista incolpato;
- c) oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- d) motivi su cui si fonda l'atto;
- e) dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- f) giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- g) Sottoscrizione del Presidente e del Segretario;
- h) l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione innanzi all'organo decidente di grado superiore, ossia il Consiglio Nazionale dei Chimici in seno alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, e l'indicazione del relativo termine.

Art. 20 Sanzioni:

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l'infrazione.

L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio o Collegio di Disciplina può pronunciare sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai sei mesi;
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo, a seguito di provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività in corso.

Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al Chimico/Fisico professionista o tirocinante incolpato o alla società tra professionisti, personalmente o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati al Consiglio dell'Ordine, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata A.R., o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.

Art. 21 Pubblicità dei provvedimenti disciplinari:

1. Il provvedimento sanzionatorio emesso dal Consiglio o Collegio di Disciplina viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania il quale provvederà a notificarne copia all'interessato personalmente ed ai soggetti indicati al successivo comma 3;
2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'Iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario. Soltanto l'avvertimento, previsto come pena più lieve dal R.D. 1 Marzo 1928 n. 842, può essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio o Collegio di Disciplina dell'Ordine che ha irrogato la sanzione;



3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Cfr. art. 8 R.D. 1 Marzo 1928 n. 842):

- Corte di Appello;
- Tribunale;
- Pubblico Ministero c/o il Tribunale;
- Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero della Giustizia;
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

Art. 22 Ricorso:

Ricevuta la notifica (o la comunicazione se trattasi di avvertimento) della decisione disciplinare adottata dal Consiglio o Collegio di Disciplina, il professionista, ove ritenesse tale decisione "ingiusta", potrà adire entro trenta giorni il Consiglio Nazionale di disciplina con ricorso scritto da far pervenire presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania ove ha sede il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Il ricorso al Consiglio nazionale di disciplina deve contenere a pena di nullità:

- a) copia autentica deliberazione impugnata;
- b) documenti probatori;
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del D.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e successive modifiche;
- d) il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del

Consiglio nazionale di disciplina. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

E' irricevibile il ricorso al Consiglio Nazionale di disciplina quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione (mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2 del D.M. 1 Ottobre 1948).

Art. 23 Adempimenti dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania:

1. Il ricorso al Consiglio nazionale di disciplina è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine;
2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso;
3. Il Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, se ricorrente è il professionista (o società tra Professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica;
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. (cfr art. 5 comma 5 D.M. 1 Ottobre 1948);
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti;
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma 5, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale di disciplina in senso alla federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici;
7. Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 24 Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari:

1. La riammissione all'Albo o all'Elenco speciale dei professionisti cancellati è disciplinata dal R.D. 1 marzo 1928, n. 842;

2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari diversi dalla cancellazione se nel frattempo l'Iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- a) per il caso dell'avvertimento, un anno dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- b) per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- c) per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

3. Fatta salva la disciplina in materia di cancellazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate, mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 2 del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione";

5. Nel caso in cui l'Iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare;

6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si applicano a tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Rinvio:



Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ai cui principi generali esso si ispira.

Art. 26 Entrata in vigore del regolamento:

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e va contestualmente inserito nel sito istituzionale dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania.